Ulteriori obblighi delle imprese ferroviarie e delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie

- 1. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale servizi di trasporto di merci o di persone osservano, oltre ai requisiti stabiliti dal presente decreto, anche la legislazione nazionale, regionale, e la normativa regolamentare ed i contratti collettivi nazionali di settore, compatibili con la legislazione comunitaria, ed applicate applicati in modo non discriminatorio, con particolare riguardo agli standard definiti e alle prescrizioni in materia di:
 - a) requisiti tecnici ed operativi specifici per i servizi ferroviari;
 - requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile
 e all'organizzazione interna delle imprese ferroviarie;

b bis) condizioni di lavoro del personale;

- salute, sicurezza, condizioni sociali e diritti dei lavoratori e degli utenti;
- d) requisiti applicabili a tutte le imprese nel pertinente settore ferroviario destinate a offrire vantaggi o protezione agli utenti.
- 2. E' fatto obbligo alle imprese ferroviarie ed alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie di rispettare gli accordi applicabili ai trasporti ferroviari internazionali, nonché le pertinenti disposizioni fiscali e doganali.